

GRATUITA' O SEMIGRATUITA' DEI LIBRI DI TESTO NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

APPROFONDIMENTO DEL CONTESTO NORMATIVO VIGENTE

Il sistema scolastico italiano è regolato da norme di vario rango.

In primo luogo, è la nostra stessa Costituzione che fissa principi in materia all'articolo 34.

L'articolo 34 recita: “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”. Il sistema educativo attuale prevede il cosiddetto “secondo ciclo di istruzione”. Esso si articola in due tipologie di percorsi: la scuola secondaria di secondo grado e i percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), di competenza regionale. La tipologia che ci riguarda, ossia la scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, è destinata alle studentesse e agli studenti da 14 a 19 anni, che vi accedono dopo aver portato a termine il primo ciclo di istruzione. I percorsi di studi previsti al suo interno sono i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali.

La scuola secondaria di secondo grado fornisce agli studenti gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché essi si pongano di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, e acquisiscano conoscenze, abilità' e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. A garanzia dei punti sopracitati, la legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 622, 628, 629), contestualmente all'elevazione dell'obbligo scolastico ad almeno dieci anni (coincidenti con i sedici di età e con il secondo anno del percorso successivo al primo ciclo), ha, poi, disposto:

- l'estensione della gratuità parziale dei libri di testo, ovvero della fruizione in comodato, agli studenti dei primi due anni dell'istruzione secondaria superiore;
- la determinazione del prezzo massimo della dotazione libraria anche per gli anni scolastici successivi al secondo dell'istruzione secondaria superiore;
- la facoltà per istituzioni scolastiche, reti di scuole, associazioni di genitori, di noleggiare testi agli studenti.

L'ONU insieme alla Costituzione italiana e alla CRC (Convention on the Rights of the Child), indicano la necessità di fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, oltre che opportunità di apprendimento per tutte e tutti a partire dalla prima infanzia fino al concludersi del percorso di studio.

Attualmente, la legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone (con l'art. 1, comma 628) che "La gratuita' parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23

dicembre 1998, n. 448, e' estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.23 dic 1998”.

Nel contesto economico-sociale esistente, anche in considerazione delle criticità emerse a seguito del recente fenomeno pandemico, si pone l'opportunità ed anzi la necessità di estendere la copertura di gratuità nella fornitura dei libri di testo anche agli studenti della scuola secondaria superiore di secondo grado che frequentano le classi terza, quarta e quinta. La modifica in tal senso della disposizione vigente risponde all'esigenza di promuovere il settore strategico dell'istruzione in una fase di studio più avanzata, in sintonia con l'elevazione dell'esigenza formativa e la necessità di rispondere alla sfida dei nuovi traguardi imposti dagli standard europei, riconoscendo pari opportunità non soltanto a più estese categorie sociali ma anche a realtà geografiche disomogenee nell'ambito della penisola.